Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 115

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 18 maggio 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100 » semestrale » 50 » trimestrale » 25 Un fascicolo » 2	All'Estero	Abb. annuo L. 200 » semestrale » 100 » trimestrale » 50 Un fascicolo » 4

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60 » semestrale » 30 » trimestrale » 15 Un fascicolo » 2	All'Estero	Abb. annuo L. 120 » semestrale » 60 » trimestrale » 30 Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo. . L. 50 — ; Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — ; Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1943

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 115 DEL 18 MAGGIO 1943-XXI:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario, dei coefficienti e delle aliquote stabilite per i Comuni della provincia di Vercelli.

(1544)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 marzo 1943-XXI, n. 351.

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 15 settembre 1942-XX, n. 1146, contenente norme per l'incremento delle ricerche di giacimenti di lignite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 15 settembre 1942-XX, n. 1146, contenente norme per l'incremento delle ricerche di giacimenti di lignite, con la seguente modificazione:

All'art. 1 è aggiunto il comma seguente:

Per la procedura da seguire si applicheranno le disposizioni dell'art. 9 del R. decreto 29 luglio 1927-V, n. 1443, in materia di decadenza dei permessi di ricerca.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Roma, addì 8 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TIENGO

Visto, il Guardasigilli: DE MARSICO

LEGGE 1° aprile 1943-XXI, n. 352.

Sostituzione della tabella O annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

A decorrere dal 29 ottobre 1943-XXII, la tabella *O* allegata al testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, è sostituita dalla seguente:

TABELLA *O* (Art. 237).

Tasse e sopratasse scolastiche per i Regi Istituti universitari orientale e navale di Napoli.

Tassa d'immatricolazione	L. 300
Tassa annuale d'iscrizione	» 450
Tassa di laurea o di diploma	» 800
Sopratassa annuale per esami di profitto (dovuta da tutti gli studenti in corso di studi, nonchè dagli studenti fuori corso che sostengono esami)	» 150
Sopratassa per esami di laurea o di diploma .	» 75
Sopratasse di ripetizione:	
per ciascun esame di profitto	» 20
per l'esame di laurea o di diploma	» 50
Tassa annuale per studenti fuori corso: (dovuta dagli studenti fuori corso che chiedono la ricognizione della qualità di studente) .	» 100

È inoltre, dovuta la sopratassa speciale annua d'iscrizione ai sensi del R. decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1114, convertito nella legge 16 febbraio 1939-XVII, n. 226, aumentata a L. 350, giusta la legge 16 marzo 1942-XX, n. 294.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BIGGINI — ACERBO

Visto, il Guardasigilli: DE MARSICO

LEGGE 5 aprile 1943-XXI, n. 353.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 dicembre 1942-XXI, n. 1566, concernente la modificazione ed estensione ai territori annessi del R. decreto-legge 5 maggio 1941-XIX, n. 410, recante norme per l'organizzazione dei servizi di protezione antiaerea e di taluni altri servizi connessi con l'attuale stato di guerra, di pertinenza del Ministero dell'interno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 16 dicembre 1942-XXI, n. 1566, concernente la modificazione ed estensione ai territori annessi del R. decreto-legge 5 maggio 1941-XIX, n. 410, recante norme per la organizzazione dei servizi di protezione antiaerea e di taluni altri servizi, connessi con l'attuale stato di guerra, di pertinenza del Ministero dell'interno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, il Guardasigilli: DE MARSICO

RELAZIONE e R. DECRETO 5 aprile 1943-XXI, n. 354.

Norme integrative della legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 924, concernente la sospensione dei procedimenti penali e la esecuzione delle pene.

Relazione del Guardasigilli, Ministro per la grazia e giustizia, presentata alla Maestà del RE IMPERATORE, nell'udienza del 5 aprile 1943-XXI.

SIRE,

L'esperienza ultra biennale della applicazione della legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 924, relativa alla sospensione dei procedimenti penali e alla esecuzione delle pene, ha dimostrato la necessità di emanare alcune norme, intese a chiarire, coordinare ed integrare la legge mediante decreto Reale, giusta la delega di cui all'art. 14 della legge medesima.

A qualche inconveniente avevano già in parte ovviato, con umana interpretazione, il giudice o l'autorità amministrativa, secondo la rispettiva competenza; ma è indubbia la opportunità di norme giuridiche che eliminino ogni possibile discordanza di applicazione.

* * *

L'art. 1, prima parte, tende a precisare che l'ordinanza di sospensione è revocata non soltanto quando cessino le ragioni della sospensione (art. 2 della legge), ma anche quando codeste ragioni vengano, in seguito, a risultare non esistenti. Questa interpretazione, per quanto intuitiva, aveva incontrato qualche difficoltà.

Si dispone, inoltre, nel primo capoverso, che la revoca può essere disposta anche nei riguardi di taluno soltanto degli imputati, sempre che ciò appaia possibile ed opportuno, in qualsiasi caso, ossia tanto nella ipotesi dell'art. 2 della legge, quanto nella ipotesi dell'art. 1 del decreto.

Il secondo capoverso precisa che le disposizioni della prima parte e del primo capoverso si applicano anche ai ordine ai reati preveduti dalla legge penale militare. Ciò è conforme a quanto dispone l'art. 9 della legge rispetto all'art. 2 della legge medesima. Sono eccettuati i reati di diserzione e di allontanamento illecito, tenuto conto che la sospensione dei procedimenti penali per detti reati è stata regolata, dopo la legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 924, che ne parlava nel primo e nel secondo comma dell'art. 11, dall'art. 243 del Codice penale militare di guerra, nonchè da alcuni bandi del DUCE.

* * *

Con l'art. 2 si è inteso por fine a situazioni giuridiche manifestamente inique. Si è verificata, invero, nella pratica, l'ipotesi di procedimenti sospesi perchè taluno degli imputati era stato richiamato alle armi. Ai coimputati detenuti era stata concessa la libertà provvisoria, possibile anche nel caso di mandato di cattura obbligatorio (art. 3 della legge; 253 del Codice di p. p.) e, salvo il concorso di particolari circostanze, non revocabile. Congedato il militare e ripreso il procedimento, contro costui si era dovuto spiccare mandato di cattura obbligatorio). Si era ritenuta, invero, la inapplicabilità dell'art. 3 della legge perchè il procedimento non era più «sospeso»; e la inapplicabilità dell'art. 4 perchè l'imputato non era «in servizio alle armi» (prima parte) e neppure «italiano rimpatriato dopo la dichiarazione dello stato di guerra» (primo capoverso). Sicchè i coimputati potevano assistere al procedimento a piede libero, mentre colui che aveva combattuto per la Patria (ed avrebbe potuto anche trattarsi di un decorato o di un invalido) vi assisteva in stato di detenzione.

Ad evitare queste ed altre simili ingiuste situazioni provvede l'art. 2 del decreto, il quale dà facoltà, anche nel caso di mandato di cattura obbligatorio, di non emettere il mandato contro imputati che abbiano prestato servizio militare quando siano stati congedati ed il procedimento resti sospeso o riprenda il suo corso.

Il capoverso dell'articolo provvede ad ipotesi nelle quali sia stato già emesso, o addirittura già eseguito, prima dell'andata in vigore del presente decreto, il mandato di cattura.

In conformità all'art. 3 della legge, rimangono esclusi dalla possibilità di questo trattamento gli imputati di gravissimi reati punibili con pena detentiva superiore, nel minimo, a dieci anni, o con pena più grave.

L'espressione «pena detentiva» sta a significare reclusione, ordinaria o militare. La pena dell'arresto non può venire in discussione per ovvie ragioni.

E' da ritenere che, come sempre, l'autorità giudiziaria saprà fare buon uso della delicata facoltà conferitale, ispirandosi, con adeguata comprensione e come in tema di mandato di cattura facoltativo (art. 254 Cod. p. p.), alle circostanze del fatto, alle qualità morali e sociali degli imputati, al contributo da essi dato in concreto allo sforzo bellico in cui attualmente è impegnata la Patria od alle operazioni ed attività a questo connesse.

E' appena da avvertire che non occorreva riferirsi al Codice penale militare di guerra, pel quale, tranne il caso di reato punibile con la morte, il mandato di cattura è sempre facoltativo (art. 272).

* * *

L'art. 3, prima parte, integra l'art. 6 della legge, ammettendo il differimento e la sospensione, ferme, s'intende, le altre condizioni, anche in favore di quei condannati che abbiano sotto le armi il padre od uno o più nipoti *ex filio*. Era evidentemente non equo rendere possibile il beneficio a chi avesse sotto le armi un affine in primo o secondo grado e non a chi avesse sotto le armi il padre od un nipote *ex filio*.

Con il resto dell'art. 3 si è inteso chiarire alcuni punti. In primo luogo si precisa che l'art. 6 della legge (integrato dalla prima parte dell'art. 3 del decreto), si applica anche per i condannati dai Tribunali militari. Dubbi erano sorti al riguardo, in quanto si era osservato che la estensione che l'articolo 5 della legge fa rispetto ai reati preveduti dalla legge penale militare si riferisce agli articoli da 1 a 4, e non all'art. 6.

In secondo luogo, si limita l'applicazione dell'art. 6 ai condannati dai Tribunali militari che siano estranei alle

Forze armate o che non abbiano più obblighi di servizio militare. E' sembrato, invero, non opportuno differire o sospendere la pena in favore del condannato avente obbligo di servizio militare, perchè il provvedimento, di regola almeno, non varrebbe ad eliminare il grave pregiudizio agli interessati, di cui parla l'art. 6, in quanto il condannato dovrebbe continuare il servizio militare.

In terzo luogo, in conformità al sistema della legge (art. 1 condono - 7 liberazione condizionale - 9 differimento esecuzione delle pene detentive e delle misure di sicurezza) si determina l'autorità competente ad ordinare la sospensione o il differimento nel caso di condanne pronunciate dai Tribunali militari.

E' sembrato superfluo specificare che nell'ipotesi di appartenenti alla M.V.S.N. la facoltà di differire o sospendere spetta all'organo da cui la Milizia dipende.

* * *

La prima parte dell'art. 4 del decreto chiarisce, in relazione all'art. 7 della legge ed alla legge sul reclutamento, che possono essere chiamati o richiamati alle armi anche quei condannati che, per essere incorsi nella interdizione perpetua dai pubblici uffici, sarebbero stati incapaci di appartenere alle Forze armate. Tale incapacità militare è, insomma, sospesa durante la prestazione del servizio militare.

Il capoverso dell'art. 4 del decreto, poi, integra l'art. 12 della legge. In quest'ultimo articolo si stabilisce la condizione del condannato degradato nei confronti del quale sia stata differita o sospesa l'esecuzione della pena, ma non si fa cenno della condizione militare del condannato degradato, ammesso alla liberazione condizionale a' termini dell'art. 7. Era pertanto opportuno stabilire che se il liberato condizionalmente è persona che ha rivestito un grado nelle Forze armate, la degradazione produce gli effetti della rimozione (art. 29 Codice penale militare di pace), tenuto conto che le pene della dimissione e della destituzione cui accenna l'at. 12, non sono più prevedute dai nuovi codici penali militari.

In altri termini il degradato presta servizio militare come semplice soldato.

* * *

L'art. 5 integra l'art. 9 della legge, con la esplicita menzione delle pene pecuniarie, siano state oppur no convertite in pene detentive.

* * *

L'art. 6, infine, fa salva l'emanazione, se occorre, di altre norme, ai sensi dell'art. 14 della legge, ad evitare che la delega possa, eventualmente, essere ritenuta esaurita con l'emanazione di questo decreto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 14 della legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 924;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità di emanare norme integrative della anzidetta legge n. 924;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

D'intesa con i Ministri per l'Africa Italiana, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ordinanza di sospensione di cui all'art. 2 della legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 924, è revocata anche quando risulti la inesistenza delle ragioni che avevano motivata la sospensione.

In qualsiasi caso, la revoca può essere disposta anche per taluno soltanto degli imputati.

Salvo quanto è dalla legge stabilito per la sospensione dei procedimenti per i reati di diserzione e di allontanamento illecito, le disposizioni di questo articolo si applicano anche per i reati preveduti dalla legge penale militare.

Art. 2.

Nei procedimenti sospesi o dei quali sia stata revocata la sospensione a' termini dell'art. 2 della legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 924, e dell'art. 1 del presente decreto può, anche nei casi preveduti dagli articoli 253 Codice procedura penale e 313 Codice penale militare di pace, non essere emesso mandato od ordine di cattura o di arresto contro imputati, i quali abbiano prestato servizio militare e siano stati congedati, purchè non si tratti di reati che la legge punisce con pena detentiva superiore nel minimo a dieci anni.

Se il mandato o l'ordine sia stato emesso prima dell'entrata in vigore del presente decreto può essere revocato; se sia stato eseguito, all'imputato detenuto può essere concessa la libertà provvisoria a' termini dell'art. 3 della legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 924.

Art. 3.

Il differimento o la sospensione dell'esecuzione delle pene preveduto dall'art. 6 della legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 924, può essere ordinato anche in favore di quei condannati di cui il padre od uno o più nipoti *ex filio* si trovano sotto le armi.

Le disposizioni dell'art. 6 della legge anzidetta e della prima parte di questo articolo si applicano, per i condannati dai Tribunali militari, limitatamente alle persone estranee alle Forze armate dello Stato e ai militari che non abbiano ulteriori obblighi di servizio militare.

Nel caso preveduto dal comma precedente, la competenza ad ordinare il differimento o la sospensione spetta al Ministro da cui il militare dipendeva al momento della pronuncia della sentenza di condanna; e, se trattasi di estraneo alle Forze armate dello Stato, al Ministro militare da cui dipendeva il comando presso cui era costituito il tribunale che ha pronunziato la sentenza di condanna.

Art. 4.

Per i condannati incorsi nella interdizione perpetua dai pubblici uffici i quali siano stati condizionalmente liberati a' termini dell'art. 7 della legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 924, la chiamata od il richiamo alle armi importa la sospensione, per la durata della prestazione del servizio militare, della incapacità di appartenere alle Forze armate dello Stato.

Se trattasi di persone che abbiano rivestito un grado nelle Forze armate dello Stato, la degradazione produce, per la durata della prestazione del servizio militare, gli effetti della rimozione.

Art. 5.

La facoltà di differire l'esecuzione delle pene detentive di cui all'art. 9 della legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 924, comprende anche quella di differire l'esecuzione delle pene pecuniarie, convertite oppur no in pene detentive.

Art. 6.

È fatta salva la facoltà di emanare, ove occorra, altre norme ai sensi dell'art. 14 della legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE MARSICO — TERUZZI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 457, foglio 52. — MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1943-XXI.

Trasformazione in sindacato del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della Società Italiana Bruschi Roberto (S.I.B.R.A.C.), con sede in Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 5 dicembre 1940-XIX, con il quale fu sottoposta a sequestro la « Società Italiana Bruschi Roberto (S.I.B.R.A.C.) », con sede in Milano, e nominato sequestratario il cav. Ottaviano Mascelli;

Visto il proprio decreto in data 18 agosto 1942-XX, con il quale il dott. Salvatore Vento fu nominato sequestratario dell'anzidetta Società « S.I.B.R.A.C. » in temporanea sostituzione del cav. Ottaviano Mascelli, richiamato alle armi;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XXI, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942-XX, n. 1100;

Decreta:

La Società Italiana Bruschi Roberto (S.I.B.R.A.C.), con sede in Milano, già assoggettata a sequestro, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il cav. Ottaviano Mascelli ed in sua temporanea sostituzione, perchè richiamato alle armi, il dott. Salvatore Vento.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte degli organi amministrativi e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 gennaio 1943-XXI

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(1676)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1943-XXI.

Sostituzione temporanea del sequestratario della S. A. Adams, con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 1° settembre 1940 con il quale l'avv. prof. Nicola Pugliese fu nominato sequestratario della S. A. Adams, con sede in Firenze;

Ritenuto che è necessario provvedere alla temporanea sostituzione del prof. Pugliese, richiamato alle armi;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942-XX, n. 1100;

Decreta:

Il prof. dott. Mario Cittadini è nominato sequestratario della S. A. Adams, con sede in Firenze, in temporanea sostituzione del prof. Nicola Pugliese, richiamato alle armi.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 febbraio 1943-XXI

Il Ministro per le corporazioni
TIENGO

Il Ministro per le finanze
ACERBO

(1661)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1943-XXI.

Inquadramento sindacale dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese e del personale dipendente.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti gli atti relativi all'inquadramento sindacale dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese;

Considerato che tale Ente si propone di provvedere a tutte le opere necessarie in dipendenza della costruzione dell'acquedotto, nonchè a tutte le opere di carattere pubblico destinate al miglioramento igienico della regione pugliese e che pertanto svolge un'attività economica che non essendo inibita ai privati deve considerarsi come esercitata in regime di concorrenza, con la conseguenza che nulla si oppone all'inquadramento sindacale;

Visto il R. decreto 27 novembre 1930, n. 1720, col quale è data facoltà al Ministro per le corporazioni di emanare provvedimenti in materia di inquadramento sindacale delle categorie professionali;

Vista la legge 16 giugno 1938, n. 1303, che revoca il divieto concernente l'inquadramento sindacale degli enti pubblici, comunque denominati, operanti nel campo della produzione;

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563, e le relative norme di attuazione;

Decreta:

La Confederazione fascista degli industriali è autorizzata a procedere all'inquadramento sindacale dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese.

La Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria è autorizzata a procedere all'inquadramento sindacale dei dipendenti dall'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà efficacia dal giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 30 aprile 1943-XXI

Il Ministro: CIANETTI

(1662)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1943-XXI.

Inquadramento sindacale degli Istituti fascisti autonomi per le case popolari e relativo Consorzio, e del personale dipendente.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti gli atti relativi all'inquadramento sindacale degli Istituti fascisti autonomi per le case popolari e del relativo Consorzio;

Considerato che tali Enti, nel provvedere alla costruzione ed alla gestione di edifici destinati ad alloggio, devono ritenersi come svolgenti un'attività economica la quale non essendo inibita ai privati deve considerarsi come svolta in regime di concorrenza, con la conseguenza che nulla si oppone al loro inquadramento sindacale;

Visto il R. decreto 27 novembre 1930, n. 1720, col quale è data facoltà al Ministro per le corporazioni di emanare provvedimenti in materia di inquadramento sindacale delle categorie professionali;

Vista la legge 16 giugno 1936, n. 1303, che revoca il divieto concernente l'inquadramento sindacale degli Enti pubblici, comunque denominati, operanti nel campo della produzione;

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563, e le relative norme di attuazione;

Decreta:

La Confederazione fascista degli industriali è autorizzata a procedere all'inquadramento sindacale degli Istituti fascisti autonomi per le case popolari e del relativo Consorzio.

La Confederazione fascista dei lavoratori del commercio è autorizzata a procedere all'inquadramento dei dipendenti dagli Enti suddetti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà efficacia dal giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 30 aprile 1943-XXI

Il Ministro: CIANETTI

(1665)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1943-XXI.

Sostituzione del commissario ministeriale del Consorzio interprovinciale obbligatorio per la trebbiatura e sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose per le provincie di Catanzaro e Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1942-XX, n. 433;

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1942-XXI col quale si faceva luogo alla nomina di Talarico Simone a commissario ministeriale del Consorzio interprovinciale obbligatorio per la trebbiatura e sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose per le provincie di Catanzaro e Reggio Calabria;

Vista la proposta del prefetto, presidente del Consiglio provinciale delle Corporazioni di Catanzaro del 29 aprile 1943-XXI;

Decreta:

L'avv. Mario Siciliani è nominato commissario ministeriale del Consorzio interprovinciale obbligatorio per la trebbiatura e sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose per le provincie di Catanzaro e Reggio Calabria in sostituzione di Talarico Simone.

Roma, addì 8 maggio 1943-XXI

Il Ministro: CIANETTI

(1664)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1943-XXI.

Determinazione della misura dei contributi dovuti dagli iscritti all'Ente di previdenza per gli avvocati ed i procuratori per il biennio 1° gennaio 1943-XXI - 31 dicembre 1944-XXIII.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 6, 7 e 8 della legge 11 dicembre 1939-XVIII, n. 1938, sull'Ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori, e l'art. 34 del R. decreto 25 giugno 1940-XVIII, n. 954, contenente le norme di attuazione e di integrazione della legge stessa;

Visto il decreto Ministeriale 11 dicembre 1940-XIX, col quale fu determinata la misura dei contributi dovuti dagli iscritti all'Ente predetto per il biennio 1° gennaio 1941-XIX-31 dicembre 1942-XXI;

Visti i pareri del Consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza e del Sindacato nazionale fascista degli avvocati e procuratori circa la determinazione, per il biennio 1° gennaio 1943-31 dicembre 1944, della percentuale del reddito professionale per il contributo personale annuo degli iscritti e di quella sulle retribuzioni per gli incarichi conferiti dalla autorità giudiziaria agli avvocati ed ai procuratori;

Di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

La percentuale del reddito professionale dovuta, a termini degli articoli 6 e 7 della legge 11 dicembre 1939-XVIII, n. 1938, dagli iscritti all'Ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori, a titolo di contributo personale annuo, è fissata, per il biennio 1° gennaio 1943-XXI-31 dicembre 1944-XXIII, nella misura del due e cinquanta per cento.

Art. 2.

La percentuale sulle retribuzioni per gli incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria agli avvocati ed ai procuratori, preveduta dagli articoli 6 della legge 11 di-

cembre 1939-XVIII, n. 1938, e 34 del R. decreto 25 giugno 1940-XVIII, n. 954, è determinata, per il biennio 1° gennaio 1943-XXI-31 dicembre 1944-XXIII, nelle misure seguenti:

a) del due per cento sulle somme fino a L. 5000;

b) del tre per cento sulle quote eccedenti le L. 5001 fino a L. 10.000;

c) del quattro per cento sulle quote eccedenti le L. 10.001 fino a L. 20.000;

d) del cinque per cento sulle quote eccedenti le L. 20.001.

Roma, addì 9 maggio 1943-XXI

Il Ministro per la grazia e giustizia: De Marsico

Il Ministro per le finanze: Acerbo

Il Ministro per le corporazioni: Cianetti

(1681)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1943-XXI.

Nomina del commissario ministeriale del Consorzio provinciale obbligatorio per la trebbiatura e sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose per la provincia di Ancona e nomina del commissario liquidatore del Consorzio volontario fra trebbiatori industriali di Ancona.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1942-XX, n. 433;

Visto il proprio decreto 1° giugno 1942-XX col quale si faceva luogo alla nomina di Guido Quattrini a commissario ministeriale del Consorzio provinciale obbligatorio per la trebbiatura e sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose per la provincia di Ancona;

Visto il proprio decreto 27 giugno 1942-XX con il quale si procedeva allo scioglimento dei Consorzi volontari fra industriali trebbiatori ed alla nomina dei commissari liquidatori dei Consorzi stessi;

Visto il proprio decreto 4 febbraio 1943-XXI col quale si faceva luogo in sostituzione del Quattrini alla nomina di Luigi Calzetta che non ha assunte le funzioni di commissario;

Vista la proposta del prefetto presidente del Consiglio provinciale delle Corporazioni di Ancona del 30 aprile 1943-XXI;

Decreta:

L'ing. marchese Massimo Honorati è nominato commissario ministeriale del Consorzio provinciale obbligatorio per la trebbiatura e sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose per la provincia di Ancona.

L'Honorati è altresì nominato commissario liquidatore del Consorzio volontario fra trebbiatori industriali di Ancona a sensi e per gli effetti del detto decreto Ministeriale 27 giugno 1942-XX.

Roma, addì 10 maggio 1943-XXI

Il Ministro: Cianetti

(1663)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1943-XXI.

Sospensione delle prescrizioni e dei termini nel comune di La Spezia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 12 del R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Decreta:

Art. 1.

Il corso delle prescrizioni e quello dei termini perentori tanto legali quanto convenzionali portanti decadenza da un'azione, eccezione o diritto qualsiasi, che fossero per scadere dal 19 aprile 1943-XXI al 19 luglio 1943-XXI, sono sospesi nel comune di La Spezia a tutto il giorno 19 luglio predetto.

Per le cambiali emesse anteriormente alla data del presente decreto, aventi la scadenza tra il 18 aprile 1943-XXI e il 19 luglio 1943-XXI e pagabili da debitori residenti nel comune di La Spezia, il termine della scadenza è sospeso fino a tutto il giorno 19 luglio 1943-XXI.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 maggio 1943-XXI

Il Ministro: De Marsico

(1682)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, il Ministro per le finanze ha trasmesso in data 14 maggio 1943-XXI alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 26 febbraio 1943-XXI, n. 85, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1942-43 per esigenze dipendenti dalla guerra ed altri provvedimenti di carattere finanziario.

(1669)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che il Ministro per le corporazioni ha trasmesso, in data 6 maggio 1943-XXI, alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 18 marzo 1943-XXI, n. 126, concernente l'aumento delle pensioni e dei contributi dell'assicurazione invalidità e vecchiaia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 marzo 1943-XXI, n. 74.

(1675)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 3 dal 1° al 15 febbraio 1943-XXI

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Alessandria	Alessandria	B	—	1
Asti	Costigliole	B	—	1
Bari	Santeramo	[illegible]	—	3
Benevento	Sant'Angelo d'Alife	B	—	1
Brindisi	Ostuni	B	—	1
Campobasso	Trivento	B	—	1
Cosenza	Cerzet	O	—	1
Cuneo	Cavaller Maggiore	B	—	2
Foggia	San Marco in Lamis	E	1	—
Gorizia	Cormons	B	—	1
Littoria	Pontinia	B	—	1
Napoli	Arienzo San Felice	B	—	1
Salerno	Padula	B	1	—
Id.	Perdifumo	B	1	—
Id.	Postiglione	B	1	—
Terni	Terni	E	—	1
Torino	Castagnole Piemonte	B	—	1
			4	16
	Carbonchio sintomatico.			
Bolzano	Brunico	B	—	1
Chieti	Fresagrandinaria	B	—	2
Gorizia	Circhina	B	—	1
Piacenza	Morfasso	B	—	1
Viterbo	Monteromano	B	—	1
				6
	Afta epizootica			
Alessandria	Gabiano	B	2	—
Apuania	Apuania	B O	2	—
Id.	Fosdinovo	B	—	1
Id.	Aulla	B	—	2
Id.	Finizzano	B	—	2
Bergamo	Albano Sant'Alessandro	B	1	2
Id.	Almenno S. Bartolomeo	B	—	1
Id.	Bergamo	B	2	1
Id.	Bolgare	B	—	1
Id.	Borgounito	B	1	3
Id.	Calcinate	B	—	8
Id.	Calusco d'Adda	B	—	7
Id.	Casazza	B	2	1
Id.	Castione della Presolana	B	—	1
Id.	Cenate d'Argon	B	—	3
Id.	Centrisola	B	—	3
Id.	Costa di Monticelli	B	—	2
Id.	Dalmine	B	1	2
Id.	Gaverina	B	—	3
Id.	Ghisalba	B	—	4
Id.	Leffe	B	2	1
Id.	Mapello	B	—	1
Id.	Osio Sopra	B	—	1
Id.	Palosco	B	—	2
Id.	Rocca del Colle	B	—	5
	Segue: *Afta epizootica*			
Bergamo	Rogno	B	—	2
Id.	Solto Collina	B	—	1
Id.	Spinone dei Castelli	B	—	5
Id.	Torre dei Roveri	B	1	1
Id.	Trescore Balneario	B	—	4
Id.	Villa D'Adda	B	—	2
Id.	Zogno	B	1	2
Bologna	Bologna	B	3	1
Id.	Imola	B	2	1
Id.	Pianoro	B	1	1
Id.	S. Giovanni in Persiceto	B	1	—
Id.	Castel San Pietro	B	1	—
Id.	Castel Maggiore	B	2	—
Id.	Budrio	B	1	5
Id.	Medicina	B	3	1
Id.	Anzola dell'Emilia	B	1	—
Id.	Molinella	B	1	—
Id.	Zola Predosa	B	2	1
Id.	Calderara di Reno	B	2	1
Id.	Granarolo	B	2	1
Id.	Casalecchio	B	1	—
Id.	Crespellano	B	1	—
Id.	Marzabotto	B	1	—
Id.	Sant'Agata Bolognese	B	—	1
Id.	Sasso Marconi	B	—	1
Id.	Minerbio	B	—	1
Id.	Ozzano dell'Emilia	B	—	1
Id.	Bentivoglio	B	—	1
Bolzano	Appiano	B	9	—
Id.	Laives	B	1	—
Id.	Caldaro	B	2	1
Id.	Renon	B	6	1
Id.	Postal	B	1	2
Id.	Nalles	B	1	1
Id.	Castelrotto	B	—	1
Id.	Caines	B	—	1
Id.	Verano	B	—	1
Brescia	Leno	B	8	—
Id.	Acquafredda	B	—	1
Id.	Brescia	B	25	3
Id.	Remedello	B	1	1
Id.	Darfo	B	1	1
Id.	Dello	B	4	1
Id.	Pavone del Mella	B	6	2
Id.	Poncarale	B	6	3
Id.	Rodengo	B	—	2
Id.	Sarezzo	B	1	—
Id.	Tavernole	B	2	1
Id.	Roè Volciano	B	2	—
Id.	Urago d'Oglio	B	1	—
Id.	Gardone Riviera	B	1	—
Id.	Rovato	B	5	—
Id.	Rezzato	B	2	1
Id.	Torbole Casaglia	B	1	1
Id.	Trenzano	B	4	1
Id.	Castrezzato	B	1	—
Id.	Verolanuova	B	1	—
Id.	Capriano Azzano	B	3	1
Id.	Borgosatollo	B	1	2
Id.	Berlingo	B	1	—
Id.	Iseo	B	3	—
Id.	Cedegolo	B	1	—
Id.	Chiari	B	3	6
Id.	Gussago	B	3	1
Id.	Castel Mella	B	1	1
Id.	Travagliato	B	1	1

Segue: *Afta epizootica*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Brescia	Manerbio	B	1	—
Id.	Esine	B	1	—
Id.	Collio	B	2	1
Id.	Bassano Bresciano	B	1	—
Id.	Ome	B	1	—
Id.	San Gervasio Bresciano	B	8	—
Id.	Bienno	B	1	1
Id.	Orzinuovi	B	1	—
Id.	Orzivecchi	B	1	—
Id.	Coccaglio	B	2	—
Id.	Breno	B	3	1
Id.	Sale Marasino	B	1	1
Id.	Erbusco	B	2	—
Id.	Cellatica	B	2	—
Id.	San Zeno Naviglio	B	1	—
Id.	Adro	B	1	2
Id.	Cigole	B	1	2
Id.	Bagnolo Mella	B	1	3
Id.	Passirano	B	1	—
Id.	Lonato	B	1	—
Id.	Vezza d'Oglio	B	—	1
Id.	Lograto	B	—	1
Id.	Cividate Malegno	B	—	8
Id.	Toscolano Maderno	B	—	3
Id.	Monticello Brusati	B	—	1
Id.	Cologne	B	—	1
Id.	Pezzaze	B	—	1
Id.	Castenedolo	B	—	1
Id.	Pontoglio	B	—	1
Id.	Rudiano	B	—	1
Id.	Corte Franca	B	—	2
Id.	Roncadelle	B	—	2
Id.	Gargnano	B	—	1
Brindisi	Brindisi	B	2	—
Id.	Latiano	O	3	—
Id.	San Donaci	O	1	—
Como	Barzanò	B	2	—
Id.	Barzio	B	—	1
Id.	Bellagio	B	—	1
Id.	Balzanò	B	—	1
Id.	Bulciago	B	2	1
Id.	Cabiate	B	1	—
Id.	Cantù	B	—	2
Id.	Carimate	B	1	2
Id.	Caslino	B	1	—
Id.	Cassago	B	—	1
Id.	Castello	B	—	2
Id.	Cesello	B	—	1
Id.	Civenna	B	3	1
Id.	Dolzago	B	2	—
Id.	Erba	B	2	1
Id.	Eupilio	B	—	1
Id.	Fenegrò	B	—	1
Id.	Galbiate	B	4	1
Id.	Gironico	B	1	—
Id.	Gravedona	B	3	—
Id.	Inverigo	B	3	—
Id.	Lasnigo	B	2	1
Id.	Lecco	B	1	1
Id.	Lurago	B	1	—
Id.	Mandello	B	1	—
Id.	Mariano	B	2	1
Id.	Monguzzo	B	—	1
Id.	Pontelambro	B	—	1
Id.	Olgiate Calco	B	—	1
Id.	Olgiate Comasco	B	—	2
Como	Olginate	B	—	1
Id.	Paderno	B	—	1
Id.	Palezza	B	—	1
Id.	Rogeno	B	3	1
Id.	San Fermo	B	—	1
Id.	Verderio	B	—	1
Cremona	Crema	B	—	1
Id.	Dovera	B	—	2
Ferrara	Argenta	B	—	1
Id.	Bondeno	B	1	—
Id.	Codigoro	B	1	—
Firenze	Bagno a Ripoli	B	—	3
Id.	Campi di Bisenzio	B	—	1
Id.	Fiesole	B	1	—
Id.	Firenze	B	8	5
Id.	Greve	B	—	2
Id.	Impruneta	B	1	5
Id.	Prato	B	—	1
Id.	Sesto Fiorentino	B	—	2
Fiume	Arbe	B	1	—
Forlì	Cesena	B	2	—
Id.	Rimini	B	1	—
Genova	Casella	B	1	—
Id.	Isola del Cantone	B	1	—
Id.	Savignone	B	4	—
Id.	Valbrevenna	B	1	—
Gorizia	Opacchiosella	B	—	1
Littoria	Aprilia	B	1	—
Lucca	Forte dei Marmi	B	1	—
Id.	Pietrasanta	B	1	—
Matera	Banzi	B	1	—
Modena	Bomporto	B	4	7
Id.	Carpi	B	11	—
Id.	Castelfranco dell'Emilia	B	1	2
Id.	Castelnuovo Rangone	B	1	—
Id.	Castelvedro di Modena	B	1	1
Id.	Concordia	B	1	—
Id.	Finale nell'Emilia	B	1	—
Id.	Fiorano Modenese	B	2	—
Id.	Formigine	B	6	7
Id.	Mirandola	B	1	—
Id.	Monfestino	B	1	—
Id.	Nonantola	B	2	2
Id.	Novi di Modena	B	2	1
Id.	Pavullo	B	—	4
Id.	Ravarino	B	2	1
Id.	San Cesario	B	1	1
Id.	San Felice	B	1	—
Id.	Sestola	B	2	1
Id.	Soliera	B	6	4
Id.	Spilamberto	B	1	—
Napoli	Villarina	B	—	4
Novara	Borgo Lavezzano	B	—	1
Id.	Borgomanero	B	—	1
Id.	Casalbeltrame	B	1	—
Id.	Casalino	B	—	1
Id.	Galliate	B	—	1
Id.	Gargallo	B	1	—
Id.	Granozzo	B	1	—
Id.	Momo	B	1	—
Id.	Veruno	B	—	1
Padova	Campo S. Martino	B	—	1
Id.	Gazzo	B	—	1
Id.	Legnaro	B	3	—
Id.	Loreggia	B	—	1
Id.	Megliadino S. Fidenzio	B	2	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: Afta epizootica			
Padova	Piombino Dese	B	—	5
Id.	S. Giorgio delle Pertiche	B	—	1
Id.	S. Giorgio in Bosco	B	—	1
Id.	Trebaseleghe	B	1	6
Pavia	Cozzo	B	—	1
Id.	Gropello Cairoli	B	1	—
Id.	Siziano	B	1	—
Id.	Villanterio	B	1	—
Perugia	Assisi	B	1	—
Id.	Foligno	BOS	1	—
Id.	Giano	BO	1	—
Id.	Perugia	BOS	2	—
Piacenza	Farini	B	1	—
Pistoia	Montale	B	1	—
Ravenna	Ravenna	B	—	1
Roma	Roma	B	13	2
Rovigo	Castelmassa	B	3	—
Siracusa	Carlentini	B	—	1
Id.	Lentini	B	—	1
Sondrio	Dubino	B	—	1
Taranto	Monteparano	B	1	—
Id.	Taranto	BOS	13	—
Terni	Narni	B	1	—
Id.	Terni	B	—	2
Torino	Torino	B	—	4
Trapani	Pantelleria	B	1	—
Id.	Erice	B	1	—
Id.	Id.	S	1	—
Id.	Mazara del Vallo	B	1	—
Id.	Castelvetrano	B	—	2
Trento	Arco	B	5	—
Id.	Caldonazzo	B	—	1
Id.	Cavedine	B	3	—
Id.	Cembra	B	1	1
Id.	Cleo	B	6	—
Id.	Grigno	B	—	1
Id.	Lavis	B	—	10
Id.	Mezzolombardo	B	5	—
Id.	Nomi	B	—	3
Id.	Pergine	B	—	1
Id.	Predazzo	B	—	4
Id.	Roverè della Luna	B	1	—
Id.	Rovereto	B	5	—
Id.	San Michele all'Adige	B	1	1
Id.	Taio	B	—	1
Id.	Terlago	B	—	1
Id.	Ton	B	—	1
Id.	Trento	B	4	3
Id.	Tuenno	B	3	—
Id.	Vezzano	B	2	—
Treviso	Casale sul Sile	B	1	—
Id.	Mogliano Veneto	B	3	—
Id.	Preganziol	B	3	—
Trieste	Ronchi de' Legionari	B	—	1
Udine	Azzano Decimo	B	—	1
Id.	Cordenons	B	—	1
Id.	Fiume Veneto	B	—	1
Id.	Talmassons	B	—	1
Varese	Bo[illegible]o	B	—	1
Id.	Casale Litta	B	—	1
Id.	Castiglione Olona	B	—	1
Id.	Luino	B	—	1
Id.	C[illegible]nate Lentate	B	—	1
Id.	Solbiate Olona	B	—	1
Id.	Tradate	B	1	—
Id.	Varese	B	1	—
Vercelli	Carisio	B	—	1
Id.	Netro	B	1	—
Id.	Salussola	B	1	—
Id.	Sordevolo	B	1	—
Verona	Castelnuovo di Verona	B	1	1
Id.	Casteldazzano	B	—	1
Id.	Isola della Scala	B	—	1
Id.	Negrar	B	—	1
Id.	Oppeano	B	1	1
Id.	Pescantino	B	—	1
Id.	S. Martino Buon Albergo	B	—	1
Id.	Verona	B	—	4
Id.	Zevio	B	—	3
Vicenza	Bassano del Grappa	B	—	1
Id.	Lonigo	B	1	2
Id.	Montebello Vicentino	B	—	1
Id.	Tezze	B	—	1
Id.	Villaverla	B	—	3
			398	354
	Malrossino dei suini			
Avellino	Zungoli	S	—	[illegible]
Bologna	Appiano	S	—	1
Campobasso	Santa Croce di Mogliano	S	—	1
Catanzaro	Belcastro	S	—	1
Id.	Cropani	S	—	1
Id.	Cutro	S	—	1
Cremona	Robecco d'Oglio	S	1	—
Id.	Sospiro	S	1	—
Ferrara	Ferrara	S	1	—
Fiume	Fiume	S	5	1
Foggia	Cerignola	S	4	—
Id.	Manfredonia	S	1	—
Id.	San Marco in Lamis	S	1	—
Matera	Accettura	S	2	—
Id.	Craco	S	—	1
Id.	Ferrandina	S	1	—
Id.	Gorgoglione	S	4	—
Id.	Grassano	S	3	—
Id.	Matera	S	6	—
Id.	San Mauro Forte	S	3	—
Id.	Stigliano	S	5	—
Id.	Tursi	S	1	—
Pola	Rovigno d'Istria	S	—	1
Reggio Emilia	Novellara	S	—	1
Id.	Poviglio	S	—	1
Salerno	Contursi	S	3	—
Siena	Cetona	S	3	—
Taranto	Mottola	S	1	—
Teramo	Teramo	S	3	4
Terni	Acquasparta	S	3	—
Trento	Pannone	S	—	1
Id.	Pelo	S	—	1
Treviso	Mogliano Veneto	S	1	—
Udine	Arba	S	—	1
Id.	Azzano Decimo	S	—	1
Id.	Castions di Strada	S	—	2
Id.	Lestizza	S	—	2
Id.	Palazzolo dello Stelvio	S	—	1
Id.	Pocenia	S	—	1
Verona	Negrar	S	—	1
			53	45
	Peste e setticemia dei suini.			
Ancona	Chiaravalle	S	1	—
Id.	Senigallia	S	6	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Peste e setticemia dei suini			
Ascoli Piceno	Acquasanta	S	—	1
Id.	Ascoli Piceno	S	—	2
Cosenza	Bocchigliero	S	2	—
Id.	Campana	S	3	—
Id.	Scala Coeli	S	2	—
Cuneo	Moretta	S	1	—
Foggia	Castelvecchio di Puglia	S	2	—
Id.	San Severo	S	1	—
Gorizia	Idria	S	1	—
Id.	Montenero d'Idria	S	1	—
Matera	San Mauro Forte	S	1	3
Modena	Carpi	S	—	1
Id.	Novi	S	1	—
Padova	Gazzo	S	—	1
Pesaro Urbino	Pennabilli	S	1	—
Id.	Pesaro	S	1	—
Id.	Pergola	S	1	—
Piacenza	Alseno	S	1	—
Id.	Piacenza	S	1	—
Salerno	Eboli	S	—	1
Treviso	Montebelluna	S	—	1
Vercelli	Sangermano	S	—	1
			27	11
	Morva.			
Bari	Barletta	E	1	—
Foggia	Manfredonia	E	1	—
Napoli	Napoli	E	—	1
			2	1
	Farcino criptococcico.			
Agrigento	Agrigento	E	3	2
Id.	Canicattì	E	2	—
Id.	Racalmuto	E	3	—
Id.	Sambuca di Sicilia	E	32	17
Bari	Giovinazzo	E	1	—
Id.	Sannicandro	E	1	—
Brindisi	Fasano	E	7	—
Catania	Motta S. Anastasia	E	1	—
Catanzaro	Catanzaro	E	—	1
Cosenza	Spezzano Albanese	E	—	3
Littoria	Castelforte	E	—	1
Napoli	Afragola	E	1	—
Id.	Giuliano	E	—	3
Id.	Napoli	E	10	3
Id.	Ottaviano	E	1	—
Id.	Pomigliano	E	3	—
Id.	Somma Vesuviana	E	1	1
Id.	Torre Annunziata	E	1	—
Palermo	Bagheria	E	1	4
Id.	Castelbuono	E	—	3
Id.	Palermo	E	47	4
Id.	Partinico	E	—	1
Reggio Calabria	Reggio Calabria	E	5	—
Salerno	Nocera Inferiore	E	1	—
Id.	Nocera Superiore	E	1	1
Id.	Serre	E	2	2
Trapani	Marsala	E	8	—
Id.	Calatafimi	E	2	—
Id.	Alcamo	E	1	—
			135	46
	Rabbia			
Foggia	Foggia	E	1	—
Id.	Motta Montecorvino	Can	1	—
Lecce	Surbo	Can	—	1
	Segue: Rabbia			
Matera	Montescaglioso	Can	1	—
Id.	Accettura	Can	—	1
Id.	Tricarico	Can	1	—
Napoli	Napoli	Can	—	16
Potenza	Albano di Lucania	Can	—	1
Id.	Picerno	Can	—	1
Reggio Calabria	Ferruzzano	Can	—	1
Salerno	Baronissi	Can	—	1
Id.	Maiori	Can	—	1
Id.	Tramonti	Can	—	1
			4	24
	Rogna			
Alessandria	Casale Monferrato	E	1	—
Catanzaro	Crotone	E	—	1
Grosseto	Manciano	O	1	—
L'Aquila	L'Aquila	O	1	2
Perugia	Foligno	O	1	—
Id.	Perugia	O	1	—
Reggio Calabria	Caulonia	O	1	2
Roma	Roma	O	2	—
Salerno	Casalnuovo di Conza	O	4	—
Id.	Salerno	E	—	1
Id.	Sanza	O	1	—
Viterbo	Bagnoreggio	O	—	4
Id.	Barbarano	O	1	—
Id.	Bieda	O	3	—
Id.	Cellere	O	1	—
Id.	Civitacastellana	O	—	1
Id.	Viterbo	O	2	—
			20	11
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre			
L'Aquila	Pescina	O	—	1
Lucca	Capannori	O	1	—
Matera	Tricarico	O	1	—
Rieti	Montebuono	O	1	—
Id.	Poggio Moiano	Ca	1	—
Id.	Cittaducale	O	1	—
Trapani	Salemi	O	—	2
Id.	Salaparuta	O	—	2
Id.	Marsala	O	—	1
			5	6
	Aborto epizootico			
Alessandria	Tortona	B	1	—
Id.	Valenza	B	—	1
Bologna	Crevalcore	B	—	2
Cuneo	Cavallermaggiore	B	1	—
Ferrara	Copparo	B	—	1
Id.	Ferrara	B	1	—
Id.	Jolanda di Savoia	B	2	—
Firenze	Figline	O	1	—
Forlì	Cesena	B	1	—
Novara	Novara	B	2	—
Id.	Bargolavezzano	B	1	—
Id.	Casaleggio	B	1	—
Id.	Casalino	B	3	—
Id.	Granozzo	B	1	—
Id.	Prato Sesia	B	1	—
Id.	San Pietro Mosezzo	B	1	—
Id.	Vespolate	B	1	—
Reggio Emilia	Montecchio	B	—	1
Id.	Bibbiano	B	—	1
Teramo	Teramo	B	—	1
Udine	Aquileia	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Aborto epizootico			
Udine	Azzano Decimo	B	3	1
Id.	Prata	B	2	—
			23	9
	Tubercolosi bovina			
Ravenna	Cervia	B	—	1
Salerno	Salerno	B	1	—
			1	1
	Setticimia emorragica bovina			
Sassari	Villanova Monteleone	B	6	2
			6	2
	Barbone bufalino			
Littoria	Sezze	Buf	—	1
			—	1
	Difterite aviaria			
Ascoli Piceno	Ascoli	P	1	4
			1	4
	Colera dei polli			
Benevento	Vitulano	P	—	10
Id.	Foglianise	P	—	13
Id.	Cantano	P	—	11
Pesaro Urbino	Pesaro	P	1	—
Pistoia	Pistoia	P	—	2
			1	36
	Peste aviaria			
Avellino	Calitri	P	5	80
Id.	Serino	P	—	1
Id.	S. Martino Valle Caudina	P	—	3
Firenze	Firenze	P	—	1
Napoli	Ottaviano	P	4	—
Rovigo	Ariano nel Polesine	P	9	—
Id.	Contarina	P	12	—
Id.	Donadà	P	2	—
Id.	Taglio di Po	P	2	12
Salerno	Castelnuovo di Conza	P	—	2
Id.	Laviano	P	—	2
Id.	Laurino	P	2	—
Id.	Piaggine	P	2	—
Id.	Sacco	P	2	—
Id.	Santomenna	P	—	2
Treviso	Mogliano Veneto	P	—	1
			40	104
	Laringo-tracheite infettiva dei polli.			
Ancona	Ancona	P	7	-
Apuania	Apuania	P	5	2
Ascoli Piceno	Acquasanta	P	—	28
Id.	Arquata del Tronto	P	—	5
Id.	Ascoli	P	—	3
Id.	Montegallo	P	—	8
Id.	Venarotta	P	—	2
Asti	Castigliole	P	—	1
Campobasso	San Giuliano di Puglia	P	1	1
Catania	Biancavilla	P	1	1
Novara	Galliate	P	—	1
	Segue: Laringo tracheite infettive dei polli			
Palermo	Castelbuono	P	—	1
Perugia	Perugia	P	2	6
Pistoia	Pistoia	P	—	3
Ravenna	Faenza	P	—	1
Id.	Ravenna	P	—	2
Rieti	Poggio Moiano	P	—	1
Id.	Montopoli	P	—	1
Siracusa	Ferla	P	1	—
Sondrio	Chiavenna	P	—	3
Id.	Delebio	P	—	1
I'.	Ponte in Valtellina	P	—	5
Id.	Samolaco	P	10	3
Id.	Sondrio	P	—	2
Terni	Terni	P	1	—
Udine	Aiello	P	—	2
Vicenza	Sandrigo	P	—	2
Id.	Sossano	P	—	10
Viterbo	Canino	P	1	—
Id.	Montefiascone	P	1	—
Id.	Oriolo Romano	P	1	—
Id.	Valentano	P	1	—
Id.	Viterbo	P	1	—
			33	95

RIEPILOGO
dal 1° al 15 febbraio 1943-XXI - N. 3

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
		Con casi di malattia		
1	Carbonchio ematico	15	17	20
2	Carbonchio sintomatico	5	5	6
3	Afta epizootica	41	206	752
4	Mal rossino dei suini	20	40	98
5	Peste e setticimia dei suini	14	24	38
6	Morva	3	3	3
7	Farcino criptococcico	12	29	181
8	Rabbia	7	13	28
9	Rogna	9	17	31
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	5	9	11
11	Aborto epizootico	10	23	32
12	Tubercolosi bovina	2	2	1
13	Setticimia emorragica bovina	1	1	8
14	Barbone bufalino	1	1	1
15	Difterite aviaria	1	1	5
16	Colera dei polli	3	5	37
17	Peste aviaria	6	16	144
18	Laringo tracheite infettiva dei polli	18	32	128

B, Bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fl, felina.

(1381)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 688 del 30 aprile 1943-XXI relativo ai tipi e prezzi dei passamani su macchine a trecciare; stringhe per scarpe e busti; cordoni fissi ed elastici, trecce fisse ed elastiche; serpentine; doppie coste (soutache); galloni tubolari elastici.

Con provvedimento P. 688 del 30 aprile 1943-XXI, il Ministero delle corporazioni, in applicazione al decreto Ministeriale 14 marzo 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del giorno 16 stesso mese, ha determinato quanto segue:

1. — I produttori di articoli di passamanerie su macchine a trecciare per arredamento ed abbigliamento, possono fabbricare per il consumo della popolazione civile nell'interno del Regno, esclusivamente prodotti tipo aventi le caratteristiche indicate nella unita tabella.

2. — I prezzi massimi di vendita dal produttore al grossista ed al confezionista industriale e quelli di vendita al consumatore sono quelli segnati nelle apposite colonne della unita tabella, in corrispondenza del tipo e delle relative altezze.

I prezzi di vendita dal produttore s'intendono per merce franco fabbrica, imballo esterno a fatturare in misura non superiore a 0.50 %, pagamento a 10 giorni, sconto 2 %, oppure a 30 giorni netto.

I prezzi di vendita dal dettagliante al consumatore sono comprensivi dell'onere per imposta generale sull'entrata per la fase di scambio dal dettagliante al consumatore stesso e dell'onere per addizionale a favore dello Stato sul prezzo dei tessili, dovuto dai produttori a mente del R. decreto-legge 11 gennaio 1943-XXI, n. 65.

3. — Nelle vendite al dettagliante ed al confezionista artigiano il grossista dovrà praticare prezzi non superiori a quelli fissati per le vendite franco fabbrica, aumentati di non oltre il 30 %.

Detta maggiorazione del 30 % è comprensiva della rivalsa dell'addizionale di cui al R. decreto-legge 11 gennaio 1943-XXI, n. 65, pagata dal produttore e non compresa nei prezzi franco fabbrica.

Detti prezzi s'intendono per merce resa franco magazzino grossista; imballo da fatturarsi in più, in misura non superiore a 0,50 %, pagamento o a trenta giorni netto, o a presentazione fattura con sconto 1 %.

4. — Per le stringhe per scarpe la vendita dal produttore ai calzaturifici è consentita esclusivamente in pacchi di una grossa di stringhe confezionate.

5. — Il produttore di passamaneria su macchine a trecciare, è tenuto ad apporre su ogni paio di lacci per scarpe e su ogni capo di stringa per busti destinati al commercio, una fascetta di garanzia fornita dall'Ente del Tessile Nazionale, contenente le indicazioni della sua ditta o ragione sociale e sede, del numero del tipo, della lunghezza in cm. della stringa e del prezzo di vendita al consumatore.

Su ogni pacco contenente una grossa (72 paia) di stringhe per scarpe e (144 capi) di stringhe per busti, da fornire alla industria, il produttore dovrà apporre una fascetta di garanzia fornita dall'Ente del Tessile Nazionale; oltre le indicazioni sopra descritte dovrà figurarvi il prezzo franco fabbrica per grossa, invece di quello di vendita a paio o a capo, al consumatore. La stessa fascetta dovrà inoltre portare la seguente dicitura: « confezione speciale per industrie - vietata la vendita al minuto ».

Le stringhe ed i tubolari per busti potranno essere consegnati alle industrie o agli artigiani, anche in rotoli di 100 metri, nel qual caso per l'apposizione della fascetta di garanzia dovranno essere seguite le modalità del successivo punto 6.

6. — Il produttore di cordoni fissi ed elastici - trecce fisse ed elastiche - serpentine - doppie coste - galloni e tubolari elastici, è tenuto ad apporre su ogni pezza, che deve essere sempre di 10 metri, una fascetta di garanzia fornita dall'Ente del Tessile Nazionale, contenente le indicazioni della sua ditta o ragione sociale e sede, del numero del tipo e del prezzo di vendita al consumatore per metro.

Per le forniture alle industrie confezioniste, per le quali la confezione può essere superiore a 10 metri, il produttore dovrà apporre un cartellino fornito dall'Ente del Tessile Nazionale, munito delle indicazioni sopra prescritte e del prezzo franco fabbrica per 100 metri, invece di quello al consumatore per metro. Sul cartellino dovrà inoltre essere indicato il numero dei metri che compongono la pezza.

7. — Il produttore che intende vendere a prezzi inferiori a quelli stabiliti per ciascun tipo, è tenuto ad indicare, ai sensi dei precedenti punti 5 e 6, il prezzo di vendita proporzionalmente ridotto.

8. — Il venditore è tenuto a non staccare il cartellino o la fascetta di garanzia, allo scopo di permettere all'acquirente di riconoscere il tipo ed il prezzo dell'articolo.

9. — E' fatto obbligo ai venditori di segnare nelle fatture l'indicazione del numero del tipo e la lunghezza in centimetri quando trattasi di stringhe.

10. — Il fabbricante di passamani su macchine a trecciare potrà vendere gli articoli prodotti anteriormente alla data di entrata in vigore del provvedimento P. 456, o in corso di lavorazione alla stessa data, a condizione però che pratichi per tali articoli prezzi non superiori a quelli dei tipi elencati nell'unita tabella cui essi possono essere assimilati in base alle loro caratteristiche tecniche ed applichi le disposizioni dei precedenti punti 5 e 6, facendo precedere alla voce « tipo » la dizione « assimilato ». Il prezzo al quale il dettagliante è tenuto a vendere al consumatore sarà calcolato aggiungendo a quello franco fabbrica la maggiorazione del 70 % riservata al commercio, di cui il 10 % a titolo di rivalsa dell'onere per addizionale a favore dello Stato sul prezzo dei tessili, dovuto dai produttori a mente del R. decreto-legge 11 gennaio 1943-XXI, n. 65.

Per le qualità che risultino eventualmente non assimilabili, perchè aventi caratteristiche tecniche diverse da quelle previste per i prodotti tipo, il produttore non potrà effettuare la vendita se prima non avrà chiesta ed ottenuta la fissazione del prezzo, seguendo la procedura del punto 2° del provvedimento P. 366 del 20 giugno 1942-XX.

L'indicazione di tale prezzo, aumentato della predetta maggiorazione del 70 %, dovrà essere apposta secondo le norme prescritte dai punti 5 e 6 del presente provvedimento.

11. — Il commerciante grossista potrà vendere fino al 31 maggio 1943-XXI, i passamani su macchine a trecciare non tipo acquistati prima dell'entrata in vigore del provvedimento P. 456, non muniti delle indicazioni prescritte dal punto 10, ma non potrà praticare prezzi superiori ai relativi costi di acquisto aumentati del 20 %.

Dopo tale data il grossista non potrà praticare per detti articoli prezzi superiori a quelli franco fabbrica, fissati per i corrispondenti prodotti tipo, cui possono essere assimilati, aumentati della percentuale del 20 %.

12. — Il commerciante al minuto potrà vendere fino al 31 agosto 1943-XXI i passamani su macchine a trecciare non tipo acquistati a tutto il 31 maggio 1943-XXI, non muniti delle indicazioni prescritte al punto 10, ma egli non potrà praticare prezzi superiori ai relativi costi di fattura maggiorati del 60 % per gli acquisti fatti presso il produttore o maggiorati del 40 % per gli acquisti fatti presso il grossista.

Dopo tale data il dettagliante non potrà praticare per i passamani su macchine a trecciare prezzi superiori a quelli fissati per i corrispondenti tipi cui possono essere assimilati.

13. — A partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento è vietata la fabbricazione dei prodotti tipo già contemplati nella tabella allegata alla circolare P. 456 del 21 settembre 1942 e contraddistinti dal n. 27 al n. 57. Tuttavia è consentito portare a termine entro il 31 maggio 1943-XXI, la fabbricazione dei manufatti suddetti che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, fossero ancora in corso di lavorazione. In tal caso i produttori dovranno attenersi, nei riguardi dei prezzi, alle disposizioni del punto 10 della presente circolare.

14. — Il controllo sull'esecuzione delle disposizioni del presente provvedimento è demandato, oltre che ai normali organi di Polizia, anche ai Consigli provinciali delle corporazioni del Regno ed all'Ente del Tessile Nazionale.

15. — Ai contravventori alle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941, n. 645.

16. — Il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

TABELLA DELLE CARATTERISTICHE E DEI PREZZI DEI PASSAMANI PER ARREDAMENTO ED ABBIGLIAMENTO CIVILE FABBRICATI SU MACCHINE A TRECCIARE.

	Prezzo massimo di vendita	
	franco fabbrica per grossa (72 paia)	al consumatore al paio
Tipo 1. — **Stringa per scarpe per rurali ed uso militare, prodotta su macchine di 16 fusi. Peso per 100 metri kg. 0,400, composta di gr. 170 di filato fiocco 32/2 a due capi (lucidatura media - copertura) e gr. 230 rigenerato naturale Millefiori tipo 24, titolo 5500 (anima):**		
lunghezza cm. 90 con puntale metallico	31 —	0,75
lunghezza cm. 100 con puntale metallico	33,55	0,80
Tipo 2. — Stringa prodotta su macchina di 20 fusi. Peso per 100 mt. kg. 0,168, composta di gr. 84 raion viscosa 300 dn. (torsione catena - copertura) e gr. 84 rigenerato naturale Millefiori tipo 24, titolo 5500 (anima):		
lunghezza cm. 45 con puntale metallico	12,60	0,30
lunghezza cm. 60 con puntale metallico	14,15	0,35
lunghezza cm. 85 con puntale metallico	16,80	0,40
Tipo 3. — Stringa prodotta su macchine di 32 fusi. Peso per 100 metri kg. 0,215, composta di raion viscosa 450 dn. (torsione catena):		
lunghezza cm. 45 con puntale metallico	14,70	0,35
lunghezza cm. 60 con puntale metallico	16,95	0,40
lunghezza cm. 85 con puntale metallico	20,70	0,50
Tipo 3-*a*. — Stringa prodotta su macchine di 40 fusi. Peso per metri 100 kg. 0,280:		
lunghezza cm. 60 con puntale metallico	19,35	0,45
lunghezza cm. 80 con puntale metallico	23,20	0,55
lunghezza cm. 100 con puntale metallico	27 —	0,65
lunghezza cm. 120 con puntale metallico	30,80	0,70
Tipo 3-*b*. — Stringa prodotta su macchine di 48 fusi. Peso per 100 metri kg. 0,340:		
lunghezza cm. 60 con puntale metallico	21,65	0,50
lunghezza cm. 80 con puntale metallico	26,25	0,60
lunghezza cm. 85 con puntale metallico	27,40	0,65
lunghezza cm. 100 con puntale metallico	30,85	0,70
lunghezza cm. 120 con puntale metallico	35,40	0,85
Tipo 4. — Stringa prodotta su macchine di 32 fusi. Peso per 100 metri kg. 0,395, composta di filato di fiocco 28/2 (lucidato in filo):		
lunghezza cm. 45 con puntale metallico	22,05	0,50
lunghezza cm. 60 con puntale metallico	26,75	0,65
lunghezza cm. 80 con puntale metallico	33,05	0,80
lunghezza cm. 90 con puntale metallico	36,15	0,85
lunghezza cm. 100 con puntale metallico	39,30	0,90
Tipo 4-*a*. — Stringa prodotta su macchine di 40 fusi. Peso per 100 metri kg. 0,495:		
lunghezza cm. 45 con puntale metallico	25,45	0,60
lunghezza cm. 60 con puntale metallico	31,30	0,75
lunghezza cm. 80 con puntale metallico	39,10	0,90
lunghezza cm. 90 con puntale metallico	43 —	1 —
lunghezza cm. 100 con puntale metallico	46,90	1,10
Tipo 4-*b*. — Stringa prodotta su macchine di 48 fusi. Peso per 100 metri kg. 0,595:		
lunghzza cm. 45 con puntale metallico	28,90	0,70
lunghezza cm. 60 con puntale metallico	35,90	0,85
lunghezza cm. 80 con puntale metallico	45,20	1,05
lunghezza cm. 90 con puntale metallico	49,90	1,15
lunghezza cm. 100 con puntale metallico	54,55	1,30
Tipo 5. — Stringa tubolare prodotta su macchine di 48 fusi. Peso per 100 metri kg 0,255, composta di gr. 145 raion viscosa 450 dn. e gr. 110 filato di fiocco 32/2 lucidato (torsione catena):		
lunghezza cm. 60 con puntale metallico	20,65	0,50
lunghezza cm. 80 con puntale metallico	24,90	0,60
lunghezza cm. 90 con puntale metallico	27,05	0,65
lunghezza cm. 100 con puntale metallico	29,20	0,70
Tipo 5-*a*. — Stringa tubolare prodotta su macchine di 32 fusi. Peso per 100 metri kg. 0,175, composta di gr. 100 raion viscosa 450 dn. e gr. 75 filato di fiocco 32/2 lucidato:		
lunghezza cm. 60 con puntale metallico	17 —	0,40
lunghezza cm. 80 con puntale metallico	20 —	0,45
lunghezza cm. 90 con puntale metallico	21,55	0,50
lunghezza cm. 100 con puntale metallico	23,05	0,55
Tipo 5-*b*. — Stringa tubolare prodotta su macchine di 40 fusi. Peso per 100 metri kg. 0,215, composta di gr. 125 raion viscosa 450 dn. e gr. 90 filato di fiocco 32/2 lucidato:		
lunghezza cm. 60 con puntale metallico	18,50	0,45
lunghezza cm. 80 con puntale metallico	18,60	0,45
lunghezza cm. 90 con puntale metallico	23,90	0,55
lunghezza cm. 100 con puntale metallico	25,70	0,60
NOTA. — Tutti i tipi sopra descritti, se confezionati con puntali di celluloide, maggiorazione di	3 —	0,05

	Prezzo massimo di vendita	
	franco fabbrica per 100 mt.	al consumatore al metro
Tipo 6. — Stringa per busti prodotta su macchine di 40 fusi. Peso per 100 metri kg. 0,275, composta di gr. 118 raion viscosa 200 dn. e gr. 157 filato di fiocco 40/2	16,10	0,25
	alla grossa	capo
Tipo 6-*a*. — Confezionata mt. 3 con puntale metallico	80,75	0,95
Tipo 6-*b*. — Confezionata mt. 4 con puntale metallico	103,95	1,20
Tipo 6-*c*. — Confezionata mt. 5 con puntale metallico	127,15	1,50
	per 100 mt.	al metro
Tipo 7. — Cordoncino fisso per biciclette. Prodotto su macchine di 16 fusi. Peso per 100 metri grammi 0,225, composto di gr. 140 raion viscosa 300 dn. (copertura) e gr. 85 rigenerato naturale chiaretto tipo 23, titolo 5500 (anima)	13,60	0,25
Tipo 8. — Cordone per tende prodotto su macchine di 16 fusi. Peso per 100 metri kg. 0,315, composto di gr. 115 di fiocco 24/2 (copertura) e gr. 200 rigenerato chiaretto, tipo 23, titolo 5500 (anima)	15,90	0,25
Tipo 8-*a*. — Cordone per tende prodotto su macchine di 24 fusi. Peso per 100 metri kg. 0,460, composto di gr 160 filato di fiocco 24/2 (copertura) e gr. 300 rigenerato chiaretto tipo 23, titolo 5500 (anima)	21,60	0,35
Tipo 9. — Cordone per passamaneria prodotto su macchine di 8 o 16 fusi. Peso per 100 metri kg. 0,350, composto di gr. 250 cordonetto raion viscosa 300 x 3 (copertura) e gr. 100 rigenerato naturale Millefiori tipo 24, titolo 550 (anima)	23,45	0,40
Tipo 9-*a*. — Cordone per passamaneria prodotto su macchine di 8 o 16 fusi. Peso per metri 100 kg. 0,780, composto di gr. 520 cordonetto raion viscosa 300 x 3 (copertura) e gr. 260 rigenerato naturale Millefiori, tipo 24, titolo 5500 (anima)	41,70	0,70
Tipo 10. — Treccia per bordare calzature prodotta su macchine di 33 fusi, 8 coste. Peso per 100 metri kg. 0,150, composta di raion viscosa 300 dn.	11,10	0,20
Tipo 10-*a*. — Idem, 4 coste su macchine da 17 fusi, peso 100 metri kg. 0,075	5,55	0,10
Tipo 10-*b*. — Idem, 6 coste, su macchine da 25 fusi, peso 100 metri kg. 0,112 ½	8,30	0,15
Tipo 10-*c*. — Idem, 10 coste, su macchine da 41 fusi, peso 100 metri kg. 0,187 ½	13,85	0,25
Tipo 10-*d*. — Idem, 12 coste, su macchine da 49 fusi, peso 100 metri kg. 0,225	16,65	0,30
Tipo 10-*e*. — Idem, 13 coste, su macchine da 57 fusi, peso 100 metri kg. 0,262 ½	19,40	0,35
Tipo 11. — Treccia per pantofolerla o fodere automobili, prodotta su macchine di 65 fusi, 16 coste. Peso per 100 metri kg. 4,100, composta di raion viscosa 450 dn.	23,20	0,40
Tipo 11-*a*. — Idem, 8 coste, su macchine da 33 fusi, peso 100 metri kg. 0,205	11,50	0,20
Tipo 11-*b*. — Idem, 10 coste, su macchine da 41 fusi, peso 100 metri kg. 0,256	14,50	0,25
Tipo 11-*c*. — Idem, 12 coste, su macchine da 49 fusi, peso 100 metri kg. 0,306	17,40	0,30
Tipo 11-*d*. — Idem, 14 coste, su macchine da 57 fusi, peso 100 metri kg. 0,359	20,30	0,35
Tipo 11-*e*. — Idem, 18 coste, su macchine da 73 fusi, peso 100 metri kg. 0,461	26,10	0,45
Tipo 12. — Treccia elastica prodotta su macchine di 13 fusi, 6 fili gomma. Peso per 100 metri kg. 0,248, composta di gr. 167 di raion viscosa 450 dn. e gr. 81 filo gomma 44	23,20	0,40
Tipo 12-*a*. — Treccia elastica prodotta su macchine di 21 fusi, 10 fili gomma. Peso per 100 metri kg. 0,404, composta di gr. 270 raion viscosa 450 dn. e gr. 134 filo gomma 44	33,65	0,65
Tipo 12-*b*. — Treccia elastica prodotta su macchine di 29 fusi, 14 fili gomma. Peso per 100 metri kg. 0,560, composta di gr. 372 raion viscosa 450 dn. e gr. 188 filo gomma 44	54,10	0,90
Tipo 13. — Gallone elastico bucato prodotto su macchine di 56 fusi. Peso per 100 metri kg. 0,050, composto di gr. 735 raion viscosa 200 dn. binato a due fili e gr. 315 filo gomma 42	87,95	1,50
Tipo 14. — Gallone elastico prodotto su macchine di 57 fusi. Peso per 100 metri kg. 1,575, composto di gr. 1105 raion viscosa 250 dn. e gr. 470 filo gomma n. 36	110,65	1.90
Tipo 15. — Gallone elastico arricciato prodotto su macchine di 49 fusi. Peso per 100 metri kg. 0,700, composto di gr. 500 raion viscosa 300 dn., gr. 50 filato fiocco 32/2 e gr. 150 filo gomma numero 42	55,45	0,95
Tipo 16. — Cordone elastico prodotto su macchine di 8 fusi, 3 fili gomma. Peso per 100 metri kg. 0,119, composto di gr. 75 raion viscosa 300 dn. e gr. 44 filo gomma n. 42	13,30	0,20
Tipo 16-*a*. — Cordone elastico prodotto su macchine di 8 fusi, 5 fili gomma. Peso per 100 metri kg. 0,153, composto di gr. 80 raion viscosa 300 dn. e gr. 73 filo gomma n. 42	16,50	0,30
Tipo 16-*b*. — Cordone elastico prodotto su macchine di 8 fusi, 6 fili gomma. Peso per 100 metri kg. 0,170, composto di gr. 83 raion viscosa 300 dn. e gr. 87 gomma n. 42	18,05	0,35
Tipo 17. — Treccia per bretelle prodotta su macchine di 16 fusi. Peso per 100 metri kg. 7,500, composta di raion viscosa 300 dn. a 9 fili ritorti	44,90	0,75

	Prezzo massimo di vendita	
	franco fabbrica per 100 mt.	al consumatore al metro
Tipo 17-*a*. — Treccia per bretelle prodotta su macchine di 16 fusi. Peso per 100 metri kg. 10,500 composta di raion viscosa 300 dn. a 12 fili ritorti	59,30	1 —
Tipo 17-*b*. — Treccia per bretelle prodotta su macchine di 24 fusi. Peso per 100 metri kg. 10,500 composta di raion viscosa 300 dn. a 7 fili ritorti	59,30	1 —
Tipo 18. — Tubolare piatto elastico per reggimaniche prodotto su macchine di 32 fusi. Peso per 100 metri kg. 0,850, composto di gr. 720 raion viscosa 300 dn. e gr. 130 filo gomma n. 48	69,90	1,20

(1641)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 698 dell'8 maggio 1943-XXI relativo alla disciplina della vendita delle munizioni da caccia.

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 698 dell'8 maggio c. a., ha stabilito che a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno è vietata la vendita al consumatore delle seguenti munizioni per caccia: cartucce vuote (comprese quelle semicariche); cartucce cariche, pallini di piombo; apparecchi di ricambio e capsule

Sono consentite le vendite dei suddetti materiali fra produttori e commercianti e le vendite fra commercianti.

Nel giorno dell'entrata in vigore del presente provvedimento i commercianti, dovranno chiudere le annotazioni nei registro di carico e scarico attualmente in uso con una riga tracciata in inchiostro e con la dichiarazione «sospesa la vendita al consumatore».

Subito dopo i commercianti provvederanno ad effettuare l'inventario delle munizioni sopraindicate, che dovrà corrispondere, nei risultati, al saldo del registro di carico e scarico, saldo che sarà riportato a nuovo sul carico.

I commercianti, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*, dovranno presentare al competente Consiglio provinciale delle Corporazioni, in triplice copia, l'inventario suddetto, debitamente sottoscritto.

I Consigli provinciali delle Corporazioni ne restituiranno due copie sulle quali sarà apposto il timbro consiliare e la dichiarazione di ricevuta.

I commercianti tratterranno una copia a comprova della denuncia effettuata e trasmetteranno l'altra copia alla Federazione nazionale fascista dei commercianti di ferro, metalli e macchine (via Principessa Clotilde, 7 Roma) per gli opportuni controlli.

In attesa della ripresa della vendita al consumo, che sarà disposta a tempo debito dal Ministero delle corporazioni, i commercianti, per le operazioni ammesse, continueranno ad osservare le norme impartite con la circolare P. 453 del 19 agosto 1942 per la tenuta del registro di carico e scarico e cioè annoteranno al carico le merci entrate dopo la sospensione delle vendite al consumo e allo scarico le vendite effettuate ad altri commercianti in possesso della regolare licenza di pubblica sicurezza i quali assumeranno il relativo carico.

(1677)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE I° PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 17 maggio 1943-XXI - N. 92

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9897
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel.	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,7950
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,7975
Costarica (I)	3,572	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5263
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,38	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,687	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	18 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,76	Unione S. Aff. (I)	65,28
Indocina (I)	38,78	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.

(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia

(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	89,875
Id 3,50 % (1902)	86,25
Id 3 % lordo	70,50
Id 5 % (1935)	89,575
Redimib. 3,50 % (1934)	79,825
Id 5 % (1936)	94,425
Id 4,75 % (1924)	494,95
Obblig Venezie 3,50 %	96,45
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,40
Id 5 % (1944)	99 —
Id 5 % (1949)	92,35
Id 5 % (15-2-50)	92,025
Id 5 % (15-9-50)	92,125
Id 5 % (15-4-51)	92,125

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del comprensorio del Consorzio d'irrigazione S. Mauro (Salerno)

Con decreto Reale 4 febbraio 1943, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1943, al registro 7, foglio 73, il comprensorio del Consorzio d'irrigazione S. Mauro (Salerno) è stato ampliato fino ad includervi tutti i terreni dominati dal canale irriguo della sorgente S. Marina Casatori.

(1673)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg*. SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.